

Il 28 agosto è stata pronunciata dal Presidente del Tribunale di Torino una significativa sentenza in tema di pensionabilità dell'indennità di vacanza contrattuale.

Al momento, in estrema sintesi, (cui intendo dare seguito con un approfondimento molto più accurato) anticipo come flash la problematica:

Ad ogni rinnovo contrattuale viene erogata un'indennità per vacanza contrattuale, che viene riconosciuta anche a chi è stato collocato in pensione durante il periodo di vacanza contrattuale (con esclusione di chi è stato incentivato, o in altre ipotesi, ma questo è un altro discorso).

Questa indennità di vacanza contrattuale non viene considerata pensionabile dalle Banche e dai loro Fondi Pensione, poiché così è disposto esplicitamente nei rinnovi contrattuali, salvo diversa disposizione degli Statuti.

Il Tribunale di Torino ha condannato il Fondo Pensioni della Cassa di Risparmio di Torino a considerare pensionabile tale erogazione, riconoscendo che lo Statuto applicabile considera pensionabile tale somma.

La sentenza del Tribunale di Torino fa seguito a tre sentenze di Cassazione sul punto: le sentenze sono: 6820/04 (CR Venezia), 8786/04 (CR Pisa) e 15897/04 (CR Biella e Vercelli).

Anche i colleghi della CR Roma avevano vinto in appello e la causa è oggi in Cassazione.

L'importanza della questione consiste in questo: per tutti i Fondi Pensione nei quali la pensione è calcolata in base all'ultimo stipendio, si può chiedere il ricalcolo della pensione per i pensionati collocati in pensione durante una vacanza contrattuale (naturalmente previa verifica del loro Statuto).

Si tratterebbe di un'iniziativa importante della FAP, unitamente all'impugnativa dei due blocchi della perequazione del '98 e del 2008, ed al ricalcolo del TFR, quale segnale di tutela degli iscritti.

Michele Iacoviello - 9 settembre 2008

3124/08

Sent. N.
Spediz. 28 AGO. 2008
Depos. 28 AGO. 2008
R.G. 6588/08

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 6588/08 promossa da:

ROLFO LORENZA assistita dagli avv.ti Michele Iacoviello e Silvia Santilli
PARTE RICORRENTE

C O N T R O

FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA EX CASSA DI RISPARMIO DI TORINO - BANCA CRT SPA, già FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, assistito dall'avv. Maurizio Bertola

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: ricalcolo della pensione

Alli **28 agosto 2008**, avanti il Giudice dott. Edoardo DENARO compaiono per parte ricorrente l'avv. Santilli e per parte convenuta l'avv. Bertola.

L'avv. Bertola deposita conteggio.

L'avv. Santilli in via principale sul quantum insiste per l'accoglimento del ricorso per € 43,72, in subordine, ove si ritenesse di doversi applicare il divisore 13, precisa il quantum in € 40,36.

Il Giudice invita i Procuratori delle parti alla discussione della causa.

I Procuratori discutono la causa.

Successivamente il Giudice,

TRIBUNALE DI TORINO – SEZIONE LAVORO

visto l'art. 429, 1° comma, c.p.c.

dà lettura della seguente

SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

dato atto che la parte ricorrente esponeva

- di essere stata dipendente della Cassa di Risparmio di Torino;
- di avere cessato il rapporto in data 31.12.1993 con la qualifica di impiegata di 1° livello;
- di avere maturato il diritto alla pensione integrativa aziendale a carico del Fondo;
- di non avergli questo computato ai fini della pensione anche l'incidenza della "indennità a copertura della vacanza contrattuale";
- di avere vanamente richiesto detta integrazione in via stragiudiziale;

dato atto che la parte convenuta, costituendosi in giudizio, contestava sotto ogni profilo il fondamento dell'avversaria pretesa;

OSSERVA

La ricorrente, appartenente alla categoria degli impiegati, ha cessato il servizio presso la CRT dopo l'avvenuta scadenza in data 31.12.1992 della vigenza del CCNL di categoria 16.1.1991 e prima dell'entrata in vigore del nuovo CCNL stipulato il 19.12.1994.

L'Accordo Economico Collettivo, contestuale a questo ultimo contratto, ebbe a riconoscere (art. 2, 1° comma) un importo a copertura pro quota del periodo 1.1.1993 – 31.12.1993 per i dipendenti nel frattempo cessati dal servizio.

La ricorrente lamenta il fatto che di questo importo il Fondo convenuto non abbia tenuto conto provvedendo ad una doverosa rideterminazione quantitativa della sua pensione.

La questione, è già stata decisa da questo giudice con la sentenza, nota alle parti, 25.10.2006 n. 6124.

La Corte d'Appello di Torino ebbe ad evidenziare l'erroneità delle argomentazioni svolte in questa pronuncia e quanto superiormente ritenuto appare meritevole di essere condiviso.

Se è vero che l'art. 2 dell'A.E.C. citato ha escluso (comma 3) la computabilità dell'indennità "vacanza contrattuale" ai fini dei trattamenti "di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi", va detto altresì come lo Statuto del Fondo convenuto, approvato con Dpr 469/1973, avesse nel suo art. 31 ai numeri 11 e 12 individuato le voci utili ai fini della determinazione della pensione, includendo fra esse sia "gli importi dovuti per contratti o accordi aventi effetto retroattivo" sia "qualunque altra indennità avente carattere continuativo". Ne consegue che l'istante avrebbe diritto alla liquidazione della pensione integrativa con il calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'A.E.C. 1994 qualora nei suoi confronti lo Statuto applicabile fosse quello del 1973, anziché quello invocato da parte convenuta perché previsto come applicabile ai sensi del suo art. 41 dall'1.1.1993, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della Banca C.R.T. il 26.5.1994 con sottoposizione a referendum favorevole tra gli iscritti il 30.6.1994 ma che non ebbe validazione né tramite D.P.R. né con atto ministeriale di sorta.

Questo nuovo Statuto, infatti, nell'individuare le voci che compongono la retribuzione utile ai fini del trattamento pensionistico, all'art. 31, non riproduce le previsioni di cui ai nn. 11 e 12 dell'art. 31 dello Statuto del 1973.

Orbene, sulla questione relativa all'individuazione dello Statuto applicabile alla fattispecie, quale aspetto centrale della controversia, la Corte d'Appello di Torino nella sentenza 596/2008 ha concluso, e se ne prende atto, argomentando sulla portata dell'art. 59, 40° comma, della legge 27.12.1997 n. 449 in relazione alla specifica natura ritenuta propria del Fondo convenuto, nel senso della necessità nel 1994 per le modificazioni da apportare allo Statuto in atto del Fondo medesimo dell'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.lgs 357/1990.



Tutto ciò con la conseguenza, esaustiva per la vicenda in discussione, che non avendo lo Statuto applicato dalla parte convenuta mai ottenuto approvazione alcuna, esso va ritenuto ininfluenza per disciplinare le vicende pensionistiche della ricorrente.

Essendo quindi applicabili ad esse lo Statuto approvato nel 1973, l'indennità di vacanza contrattuale doveva, per espressa previsione, essere presa in considerazione per il calcolo della pensione spettante.

In punto quantum si osserva, condividendo il rilievo del convenuto, che la somma annua di lire 1.673.080 va divisa non per 12 bensì per le 13 mensilità di erogazione sicché l'importo dovuto diviene quello di cui infra.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Visto l'art. 442 c.p.c.

Dichiara che la pensione di parte ricorrente doveva essere calcolata tenendo conto anche dell'indennità di vacanza contrattuale;

Condanna il Fondo convenuto al pagamento in favore di parte ricorrente di una differenza di pensione pari ad iniziali mensili € 40,36;

Condanna il Fondo convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 1.200,00 oltre Iva, Cpa e successive occorrenze.

Il Giudice
Dott. Edoardo Denato

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 28 AGO. 2008

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto ASTOLFI